

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 172-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 ottobre 1968*

*modificato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1969 (V. Stampato n. 622)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 gennaio 1969*

**Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont**

**Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357**

**Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della leg-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ge 31 maggio 1964, n. 357, per la corrispondenza dei contributi ai Consorzi di cui all'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di loro pertinenza, è aumentato di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969-70.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione di contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 1.000 milioni all'anno per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1970.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967.

Art. 2.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 e del secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 117 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1982.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

anno 1967	lire 200 milioni
» 1968	» 300 »
» 1969	» 215 »

Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato come appresso:

anno 1967	lire 200 milioni
» 1968	» 500 »
» 1969	» 715 »
dal 1970 al 1981	» 715 »
anno 1982	» 515 »
» 1983	» 215 »

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1965, termine prorogato al 31 dicembre 1968 per effetto del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni.

Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, è prorogata sino al 31 dicembre 1971.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

## Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 6.417 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede quanto a lire 4.200 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 2.217 milioni con la riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.417 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede: quanto a lire 4.200 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 2.217 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968.

All'onere di lire 2.532 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969, si provvede con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

*Identico.*